


ORGANO  
DELLA **FALCRI**  
FEDERAZIONE AUTONOMA  
LAVORATORI DEL CREDITO  
E DEL RISPARMIO ITALIANI



mensile anno XX  
"Poste Italiane SPA  
Spedizione in abb. postale D.L. 353/03  
(convertito in L. 27/2/04 n. 46)  
Art. 1, comma 2, DCB Roma"

**n. 7 luglio 2008**



# DIRITTI, DONNE E SALUTE



## I nostri diritti

1. Permesso retribuito per grave infermità
2. Permessi ex art. 33 legge 104/92 - nuove disposizioni
3. Limitazione al lavoro notturno
4. Interdizione anticipata dal lavoro
5. Tutela lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro dalla maternità

## Salute

6. Diete e salute

a cura di **Bianca Desideri (I nostri diritti)** - Coordinatrice Nazionale FalcriDonna  
e **Lucia Annunziata (Salute)** - Biologa - Centro Medico Apollonia

## I NOSTRI DIRITTI

### 1. PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVE INFERMITÀ

La legge 53/2000 all'art. 4 (congedi per eventi e cause particolari), al comma 1, recita *"la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa"*.

Con interpello n. 16 del 10 giugno 2008 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiarito il concetto di "grave infermità" per la concessione dei tre giorni di permesso retribuito mancando, per il suddetto comma 1, i riferimenti legislativi in grado di fornire un elenco delle patologie ad esso riconducibili. Per la D.G. il richiedente deve *"fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento*

*clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione di grave infermità"*.

### 2. PERMESSI EX ART. 33 LEGGE 104/92 NUOVE DISPOSIZIONI

Con circolare n. 53 del 29 aprile 2008 l'INPS ha impartito nuove disposizioni in merito al diritto di fruizione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di permessi e congedi per l'assistenza ai disabili di cui all'art. 33 della legge 104/92.

Le nuove disposizioni vanno nella direzione di conseguire una maggiore *tempestività, trasparenza e correttezza* nella concessione dei benefici previsti dalla normativa.

In particolare viene evidenziato che non è più necessario presentare alle sedi INPS il "programma di assistenza" come da circolare 90/2007 dello stesso Ente che prevedeva *"per il richiedente i permessi di cui alla legge 104/92 che risiedesse o lavorasse, in luogo distante da quello in cui risiedeva il soggetto disabile, la presentazione, all'atto della richiesta, di un programma di assistenza a firma congiunta con la persona da assistere, consistente in una pianificazione motivata delle modalità con cui si intendesse assistere il disabile in situazione di gravità"*.

Con la circolare n. 53/2008 l'INPS ha quindi precisato che la *"verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza ai fini della concessione dei permessi"* è *"un potere che compete"* al datore di lavoro (anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte del 5 gennaio 2005 n. 175). Al datore di lavoro, infatti, è rimesso il diritto-dovere di verificare in concreto, nella gestione del singolo rapporto di lavoro, la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione dei permessi per assistenza ai disabili.

Altro punto innovativo della circolare in questione è rappresentato dalla *validità temporale* del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi in esame. Essendo già previsto sul modello di domanda l'espressa dichiarazione da parte del richiedente di comunicare *entro 30 giorni dal verificarsi* eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate (eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave, revisione del giudizio di gravità delle condizioni di handicap da parte della commissione ASL, modifiche ai periodi di permesso richiesti, fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari) la circolare dispone che *“per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto limite temporale di validità, con l'ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave”*. Sempre allo scopo di evitare che ricada sul cittadino il danno da eventuale ritardo nella conclusione del processo di accertamento della condizione di *grave disabilità* la circolare INPS dispone che *“laddove la commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione”*. Il lavoratore o la lavoratrice dovranno quindi allegare alla richiesta di permessi copia della *“domanda presentata alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite”*. Con la circolare su richiamata che *non prevede più la validità di sei mesi per la c.d. “certificazione provvisoria”* l'INPS dovrà provvedere al monitoraggio dell'esito dell'accertamento definitivo per prevenire eventuali indebite fruizioni di permessi o congedi in caso di mancato riconoscimento.

La stessa circolare ha ulteriormente disciplinato la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti disabili. Questi ultimi, anche se già beneficiano dei permessi ex lege 104/92 per se stessi, possono cumulare il beneficio di fruizione dei tre giorni di permesso mensile per assistere un familiare con handicap grave *“senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave”*. La circolare, inoltre, fornisce un'interpretazione più favorevole al lavoratore e alla lavoratrice che si trovano nella condizione di fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 42 (*Riposi e permessi per i figli con handicap grave - legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20 del D. Lgs. 151/2001, comma 5*), *“la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della*

*legge medesima...e che abbiano titolo a fruizione dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruizione del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta... Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruizione dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo”* in quanto l'INPS ritiene che il divieto di cui si tratta *“si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse”* e che quindi si tratti solo di *“un'anticipazione dell'esercizio del diritto al congedo straordinario fruibile”* che resta comunque fissato nei termini previsti dalla legge.

### 3. LIMITAZIONE AL LAVORO NOTTURNO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nell'interpello n. 29/2008 dell'8 agosto 2008, ha fornito chiarimenti circa le limitazioni all'adibizione a lavoro notturno delle lavoratrici e dei lavoratori nel caso di separazione dei coniugi e di affidamento di minore. La legge n. 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità ovvero dell'affidamento condiviso dei figli che richiama espressamente il diritto del *“figlio minore”* in caso di separazione dei genitori a mantenere *“un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi...”*. L'art. 11, comma 2, lett. b) del D.Lgs. N. 66/2003 dell'8.4.2003 recante disposizioni di riforma della disciplina in materia di orario di lavoro, tutela la effettiva cura del minore di dodici anni da parte del genitore che con questo convive. Ne consegue, secondo la D.G., che nel caso in cui *“il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con in minore”*. Il datore di lavoro, quindi, in presenza di tale fattispecie, facilmente dimostrabile dal lavoratore o dalla lavoratrice con l'esibizione della copia del dispositivo della sentenza di affidamento congiunto, dovrà provvedere a modificare la propria organizzazione del lavoro notturno.

### 4. INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO

Con lettera circolare 25/I/0005249 del 17.4.2008 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha inteso fornire un chiarimento in merito ai provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, del testo Unico n. 151/2001 che recita: *“... Il servizio*

ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  - b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima...".

In particolare la D.G. ha ricordato che nel caso in cui venga richiesta l'interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la domanda presentata si intende "accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione ed il provvedimento decorrerà dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro".

Viceversa il provvedimento di interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio - lett. b) e c) dell'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001 - presuppone l'accertamento da parte delle Direzioni provinciali del lavoro della impossibilità per il datore di lavoro di adottare misure in grado di eliminare i rischi per la salute della lavoratrice, ferma la possibilità di disporre l'astensione anche prima del provvedimento "allorquando il datore di lavoro ... produca una dichiarazione... nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici atinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni". L'interdizione dal lavoro avrà decorrenza pertanto dalla data del provvedimento e non è possibile l'emanazione con retroattività del provvedimento stesso.



## 5. TUTELA LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI AL RIENTRO DALLA MATERNITÀ

La legge 6.6.2008 n. 108 di conversione del D.L. n. 59/2008 (recepimento obblighi comunitari) con l'art. 8-quater, ha integrato l'art. 56 comma 1, del T.U. 151/2001 che recita: "1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti." Alla fine del testo riportato, con l'articolo di legge citato, sono state aggiunte, in seguito al recepimento degli obblighi comunitari, le seguenti parole: "nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamen-

### PROFESSIONE BANCARIO

#### DIRETTORE RESPONSABILE

Bianca Desideri

Redazione:  
Roma, Viale Liegi, 48/b  
Tel. 06.8416336

Questo periodico è associato  
alla Unione Stampa  
Periodica Italiana

Impaginazione e stampa:  
Edizioni Grafiche Manfredi snc  
Via G. Mazzoni, 39/a  
00166 - Roma  
Tel. 06.6243159  
Fax 06.6140499

Per le fotografie di cui nonostante le ricerche non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto la FALCRI si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri. Gli articoli firmati impegnano solo gli autori e ne rappresentano il pensiero personale. Tutti i diritti sono riservati. I testi non possono essere riprodotti senza autorizzazione.

#### COMITATO DI DIREZIONE

Salvatore Adinolfi  
Maria Angela Comotti  
Roberto Ferrari  
Maria Francesca Furfaro  
Marco Maiocchi  
Alcardo Pelacchi

Autorizzazione del Tribunale  
di Roma n. 17196 del 30-3-  
1978  
Iscrizione al ROC n. 11110



N. 7 luglio 2008  
Finito di stampare  
nel mese di luglio 2008

Scrivete a  
**bancario@falcri.it**  
per segnalare alla  
Redazione argomenti  
e temi di interesse  
generale da trattare  
e/o approfondire

tare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza".

Come previsto dalla normativa dell'Unione Europea, inoltre, è spostato in capo al convenuto di provare la sussistenza delle discriminazioni eventualmente denunciate.

## SALUTE

### 6. DIETE E SALUTE

Le diete "miracolose" che fanno perdere peso in poco tempo, le diete "fai da te" o quelle pubblicate sui giornali sono quanto di più distante dalla scienza e dal buon senso si possa immaginare.

Regimi alimentari che non tengono conto delle caratteristiche fisiologiche e delle abitudini del singolo, portano sempre all'insuccesso e, nel tempo, possono causare alterazioni del ritmo cardiaco, anemie, ipertensione, stitichezza, calcoli, disturbi del ciclo mestruale e possono accelerare i processi di invecchiamento. Un programma dietetico, oltre alla diminuzione graduale del peso, deve mirare a modificare, senza traumi, le abitudini alimentari del paziente e ad introdurre comportamenti stabili di controllo del peso.

La terapia alimentare più efficace è quella che il paziente riesce a seguire agevolmente nel tempo, perché tiene conto delle sue esigenze lavorative, familiari e delle sue condizioni psicologiche. L'abitudine ad una corretta alimentazione deve diventare per il paziente una regola nella vita privata e sociale.

Il primo passo per raggiungere tale obiettivo è la valutazione dello stato nutrizionale del paziente, che comprende la determinazione clinica dello stato della nutrizione con la dieta abituale. La valutazione dello stato nutrizionale include un diario alimentare, un insieme di misure corporee (antropometriche) e test di laboratorio biochimici ed ematologici.

Non esiste un unico indice di valutazione dello stato nutrizionale, pertanto tale valutazione deriva dall'interpretazione di più variabili (indice di massa corpo-

rea, rapporto vita fianchi, misura dello spessore delle pliche cutanee...). Negli ultimi anni, uno dei metodi diagnostici più usati per valutare il bisogno nutrizionale di ogni singolo individuo è l'analisi impedenziometrica dielettrica, che consente la determinazione del contenuto di acqua totale nel corpo.

Per definire una corretta terapia dietetica e per monitorare nel tempo la sua validità, infatti, è indispensabile tenere sotto controllo la composizione corporea del paziente in termini di acqua, massa magra e massa grassa. Ogni dieta comporta un deficit calorico ed un'alterazione del metabolismo a cui l'organismo fa fronte utilizzando il tessuto adiposo (massa grassa). Tuttavia, può capitare che in alcune condizioni, venga metabolizzata la massa muscolare (massa magra) ed in questi casi il medico deve essere pronto ad intervenire modificando la dieta.

L'analisi impedenziometrica è una tecnica non invasiva ed estremamente affidabile, che consente di analizzare in tempo reale lo stato di idratazione del corpo e la massa magra, allo scopo di verificare se nel corso della terapia dietetica si stanno "buttando giù" chili di acqua (falso dimagrimento) o chili di grasso (reale dimagrimento). Per questa analisi viene utilizzato un apparecchio chiamato *impedenziometro*, che, collegato tramite elettrodi al paziente, misura la resistenza che il corpo oppone al passaggio di una corrente debolissima e ad altissima frequenza (50.000 Hz). Dal valore della impedenza corporea, tramite alcuni algoritmi e con l'aiuto di un computer, si risale al contenuto di acqua corporea, di massa magra, di massa grassa ed al metabolismo basale del paziente. L'insieme di questi parametri consente al medico di definire una terapia alimentare controllata e personalizzata, che assicuri al paziente una perdita reale di peso e che gli garantisca un reale stato di benessere. La riduzione del peso migliora la qualità della vita ed esercita effetti benefici sulla diminuzione di pressione arteriosa e della deposizione di grasso viscerale, migliora l'assetto lipidico, aumenta la sensibilità all'insulina e normalizza la glicemia.

#### CENTRI TERRITORIALI FALCRI

##### PIEMONTE

- Via Nizza, 150 - 10121 TORINO  
Tel/Fax 011/6624382  
Fax 011/6624735  
falcrict@libero.it

##### LOMBARDIA

- Via Mercato, 5 - 20121 MILANO  
Tel. 02/860437 - Fax 02/89011448  
info@falcrintesa.it

##### LIGURIA

- Vico San Matteo, 2/16  
16100 GENOVA  
Tel. 010/2476193 - Fax 010/2475391  
falcrige@libero.it

- Via Orefici, 8/7 - 16123 GENOVA  
Tel e fax 010/8603538  
falcri.bpvn@virgilio.it

##### VENETO

- Via della Montagnola, 37  
30174 VENEZIA - MESTRE  
Tel/Fax 041/5441133  
segreteria@liberofalcri.it

- Piazza Giovanni XXIII, 2  
35129 PADOVA  
Tel. 049/7808172 - Fax 06/91271035  
falcri.cariparo@falcricariparo.191.it

##### FRIULI VENEZIA GIULIA

- Via Valdirivo, 42-34122 TRIESTE  
Tel. 040/6773370-Fax 040/371234  
salcart@libero.it

- Vicolo Sottomonte, 11 - 33100 UDINE  
Tel. 0432/508070 - Fax 0432/295629  
falcri.udine@libero.it

##### EMILIA ROMAGNA

- Via Guidotti, 21 - 40134 BOLOGNA  
Tel. 051/433043 - Fax 051/435034  
falcricarisbo@libero.it

##### TOSCANA

- Via Martelli, 8 - 50122 FIRENZE  
Tel. 055/212951 - Fax 055/212962  
info@falcrifirenze.it

##### UMBRIA

- Via Boncambi, 12 - 60123 PERUGIA  
Tel. 075/5693655  
Tel/Fax 075/5731000  
falcriperugia@dada.it

##### LAZIO

- Viale Liegi, 48/B - 00198 ROMA  
Tel. 06/8416336 - Fax 06/8416343  
falcri@falcri.it

- Via Francesco Dell'Anno, 6/8  
00136 ROMA  
Tel. 06/39751484 - Fax 06/39734223  
falcribancaroma@yahoo.it

##### MARCHE-ABRUZZO-MOLISE

- Via Pescara, 2/4 - 67100 L'AQUILA  
Tel/Fax 0862/649324  
falcricarispaq@yahoo.it

##### CAMPANIA

- Via S. Giacomo, 41 - 80132 NAPOLI  
Tel. 081/7917020 - Fax 081/5512594  
falcri.napoli@virgilio.it

##### PUGLIA

- Via Putignani, 141 - 70122 BARI  
Tel. 080/5219681 - Fax 080/5219726  
falcri-puglia@libero.it

- Via Trento, 2/c - 71100 FOGGIA

##### CALABRIA E LUCANIA

- Via Roma, 28/D - 87100 COSENZA  
Tel. 0984/791741 - 791923  
Fax 0984/791961  
falcri.cosenza@tiscali.it

##### SICILIA

- Via Cerda, 24 - 90139 PALERMO  
Tel/Fax 091/6113684 - falcri.sicilia@tin.it

##### SARDEGNA

- Via G. Masala, 7/B - 07100 SASSARI  
Tel/Fax 079/236617  
falcriсарdegna@tiscalinet.it